

Codice A1816A

D.D. 26 settembre 2018, n. 3007

R.D. 523/1904 - P.I. 6099 - Lavori di manutenzione idraulica con taglio della vegetazione in alveo del torrente Grana, in corrispondenza del concentrico, nel comune di Caraglio (CN) mediante l'impiego del volontariato di Protezione Civile. Richiedente: Comune di Caraglio.

In data 06/09/2018 il Comune di Caraglio, con sede in Caraglio (CN), Piazza Giolitti 5, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di lavori di manutenzione idraulica con taglio della vegetazione in alveo del torrente Grana mediante l'impiego del volontariato di Protezione Civile; tali lavori consistono nel taglio manutentivo della vegetazione presente nell'alveo attivo entro i cigli di sponda, con conservazione delle associazioni vegetali allo stadio giovanile ed eliminazione della vegetazione arborea inclinata, instabile, deperiente o secca nel tratto del corso d'acqua compreso tra il ponte comunale di Vallera e il ponte S.P.210. Il taglio manutentivo dovrà avvenire per il solo tratto evidenziato nelle planimetrie catastali di progetto.

Questo Settore, con il provvedimento D.D. n. 3520/A1816A del 26/10/2017 (P.I. 5871), aveva autorizzato il medesimo intervento manutentivo, mai realizzato entro i sei mesi prescritti a causa di avverse condizioni meteorologiche.

All'istanza è allegata la documentazione tecnica relativa all'esercitazione di Protezione Civile redatta dall'Ufficio Tecnico del comune di Caraglio in base alla quale è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi.

Per gli interventi nei cantieri sopra specificati assoggettati alla presente autorizzazione idraulica, trattandosi di interventi di manutenzione idraulica, come definiti dagli artt. 37 e 37 bis del regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i., si ritiene che, ai sensi della L.R.12/2004 e s.m.i. e del regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i., non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del soggetto autorizzato delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

L'Amministrazione Comunale di Caraglio con Deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 09/10/2017, ha approvato la documentazione tecnica relativa all'esercitazione di Protezione Civile di cui trattasi. Il Responsabile dei lavori è stato individuato nella persona del Sindaco Giorgio Lerda, mentre il Direttore Lavori nel tecnico comunale arch. Graziano Viale.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi, non modificato rispetto alla precedente istanza.

A seguito del sopralluogo e dall'esame della documentazione tecnica, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Grana con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a. nell'alveo attivo e in corrispondenza dei ponti è consentito il taglio manutentivo ai sensi dell'art. 37 bis del regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.; per gli eventuali interventi nei restanti tratti d'alveo si richiamano le prescrizioni di cui all'art. 37 del medesimo regolamento;
- b. si richiama il divieto di sradicamento o abbruciamento dei ceppi degli alberi di cui all'art.96 lettera c) del R.D. 523/1904;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visto l'art. 89 del D.P.R. n. 616/1977;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- vista la L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la L.R. n. 4 del 10/02/2009;
- visti gli artt. 37 e 37 bis del regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- vista la D.G.C. n.157 del 09/10/2017 del Comune di Caraglio;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Caraglio con sede in Caraglio (CN), Piazza Giolitti 5, ad eseguire i lavori mediante l'impiego del volontariato di Protezione Civile secondo le caratteristiche e modalità indicate nella documentazione tecnica allegata all'istanza, che si restituisce al richiedente visata da questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto della documentazione tecnica relativa all'esercitazione di Protezione Civile e delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. gli interventi di manutenzione con il taglio della vegetazione dovranno essere eseguiti in osservanza ai dettati della normativa regionale forestale vigente ed esclusivamente nei tratti individuati nella documentazione tecnica allegata all'istanza;
3. durante l'esecuzione delle lavorazioni di taglio della vegetazione, l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
4. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. Il committente dei lavori è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuto ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
5. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
6. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
7. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di mesi 6 (sei), con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.
8. il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato; ad avvenuta ultimazione dovrà essere inviata la Dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente alla documentazione tecnica approvata;

9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
10. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
11. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.
12. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Arch. Graziano VOLPE

I Funzionari estensori
geol. MGGallo
dott. agr. WBessone